



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Tariffa e Classificazione

Prot 575169/RU

TAR N. 2024 – 68

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/ 2415 DELLA COMMISSIONE DEL DEL 12 SETTEMBRE 2024 CHE ISTITUISCE UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO E DISPONE LA RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO ISTITUITO SULLE IMPORTAZIONI DI DETERMINATI ESTERI DI ALCHILFOSFATO ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE**

*Roma 17/09/2024* - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L del 13/09/2024 è stato pubblicato il **Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2415 della Commissione del 12 settembre 2024** che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato originari della Repubblica popolare cinese.

Al riguardo il citato Regolamento prevede che:

Articolo 1

- **al paragrafo 1** : è istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato basati esclusivamente su catene laterali di una lunghezza pari a due o tre atomi di carbonio (comprese anche le catene alchiliche clorate) e con un tenore di fosforo di almeno il 9 % (in peso) e una viscosità compresa tra 1 e 100 mPa·s (a 20-25 °C), classificati con i numeri CAS (*Chemical Abstracts Service*) 13674-84-5, 1244733-77-4 e 78-40-0, attualmente classificati con il codice NC ex 2919 90 00(codici TARIC 2919 90 00 50e 2919 90 00 65) e il codice NC ex 3824 99 92(codice TARIC 3824 99 92 38) e originari della Repubblica popolare cinese.
- **al paragrafo 2**: le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping definitivo (%)	Codice addizionale TARIC
Anhui RunYue Technology Co., Ltd.	53,1	89AL
Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co.	68,4	89AM
Shandong Yarong Chemical Co., Ltd.	63,0	89AN
Altre società che hanno collaborato non incluse nel campione elencate nell'allegato	61,3	
Tutte le altre società	68,4	8 999

- **al paragrafo 3** : l'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: *«Il sottoscritto certifica che il (quantitativo) di esteri di alchilfosfato venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.»* In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
- **al paragrafo 4**: salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

## Articolo 2

- Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1064, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato originari della Repubblica popolare cinese, sono riscossi definitivamente.

## Articolo 3

- L'allegato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:

a) non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023);

- b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all'inchiesta iniziale; e
- c) ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2415 entra in vigore il giorno successivo della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*.

Il citato Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2415 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione.